



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA
10^a Seduta
Martedì 3 maggio 2022

Deliberazione n. 72 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2021, n. 14 (Misure urgenti in materia di concessioni per attività di acquacoltura).

Presidente: Pierluigi Caputo
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 22, assenti 9

...omissis...

Non essendosi registrati interventi nella discussione generale, il Presidente pone in votazione, separatamente, i quattro articoli che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 22, favorevoli 17, astenuti 5 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Caputo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 5 maggio 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 72 del 3 maggio 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2021, N. 14

(MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONI

PER ATTIVITÀ DI ACQUACOLTURA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 maggio 2022.

Reggio Calabria, 5 maggio 2022

IL PRESIDENTE
(Pierluigi Caputo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge è diretta ad uniformare la legge regionale n. 14/2021 ad altre disposizioni legislative regionali in materia di acquacoltura, mirando a superare in via definitiva la disparità di trattamento in un settore particolarmente colpito dalla perdurante crisi economica.

Infatti, gli operatori del settore, in mancanza della suddetta modifica legislativa, sarebbero tenuti a corrispondere entità diverse di canoni concessori per l'utilizzazione del demanio marittimo esclusivamente a seconda che sia stata adottata dall'operatore la forma di cooperativa invece che altre forme di impresa. L'abrogazione del limite temporale agli anni 2021 e 2022 rende appunto strutturale l'intervento operato nel 2021.

La legge si compone di quattro articoli ed essendo di natura prettamente ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge non comporta spese o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, atteso che reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
Art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari

	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Modifica del titolo della l.r. 14/2021	//	//	0,00 €
2	Modifiche all'art. 1 della l.r. 14/2021	//	//	0,00 €
3	Clausola di invarianza degli oneri finanziari	//	//	0,00 €
4	Entrata in vigore	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, non è necessario indicare i criteri di quantificazione.



Consiglio regionale della Calabria

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Programma/ capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica del titolo della l.r. 14/2021)

1. Nel titolo della legge regionale 26 maggio 2021, n. 14 (Misure urgenti in materia di concessioni per attività di acquacoltura) è soppressa la parola seguente: “urgenti”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 14/2021)

1. All'articolo 1 della l. r. n. 14/2021, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica è soppressa la parola seguente: “urgenti”;
b) nel comma 1 sono sopprese le seguenti parole: “e limitatamente agli anni 2021 e 2022”.

Art. 3

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.